I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2578/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 [2] ha introdotto, nell'allegato IV, cinque nuove specie che possono beneficiare dei meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati.

(2) Occorre pertanto definire per tali specie norme comuni di commercializzazione, armonizzate per l'intero mercato comunitario, tramite una modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 3:

a) al paragrafo 1, l'elenco riportato alla lettera a) è completato dai seguenti trattini:

«— Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),

— Tanuta (Spondyliosoma cantharus)»;

b) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d) Conchiglia dei pellegrini e altri invertebrati acquatici del codice NC 0307:

— Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus),

— Buccino (Buccinum undatum)».

2) All'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I granchi, le conchiglie dei pellegrini e i buccini di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.»

3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace; per le conchiglie dei pellegrini e i buccini, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza della conchiglia.»

4) All'allegato II, la tabella figurante nell'allegato del presente regolamento e riguardante le categorie di calibrazione applicabili alla triglia, alla tanuta, alla conchiglia del pellegrino e al buccino è aggiunta dopo la tabella esistente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2001.

[1] GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).
[2] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
[3] GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 323/97 (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY

ALLEGATO

«Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7		
Specie	Taglia	kg/pesce o taglia della conchiglia	Numero di unità/kg	Regione	Zona geografica	Taglia minima
Conchiglia del pellegrino (Pecten maximus)	Taglia unica	10 cm e più (3)			Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat e tranne CIEM VIIa a nord di 52° 30′ N e VIId	100 mm (1)
					CIEM VIIa a nord di 52° 30′ N e VIId	110 mm (1)
Buccino (Buccinum undatum)	Taglia unica	4,5 cm e più (3)			Regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat	45 mm (1)
Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus e Mullus Barbatus)	1	500 g e più				
	2	da 200 a 500 g esclusi				
	3 a	da 40 a 200 g esclusi				
Mediterraneo	3 b	da 18 a 200 g esclusi			Mediterraneo	11 cm (2)
Tanuta (Spondyliosoma cantharus)	1	800 g e più				
	2	da 500 a 800 g esclusi				
	3	da 300 a 500 g esclusi				
	4	da 180 a 300 g esclusi				

(1) Definita nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).

(2) Definita nel regolamento (CE) n. 1626/94.

(3) Larghezza della conchiglia, misurata nella sua dimensione massima.»